



REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE CULTURA e SPORT

cultura@regione.fvg.it;  
cultura@certregione.fvg.it

tel + 39 040 377 3430  
I - 34132 Trieste, via Milano 19

Legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), articolo 11. Contributi per la realizzazione delle manifestazioni sportive, agonistiche e amatoriali, nel territorio del Friuli Venezia Giulia - Approvazione delle graduatorie delle manifestazioni sportive ammissibili a contributo - esercizio finanziario 2022.

### Il Direttore centrale

**Vista** la legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), ed in particolare l'articolo 11 che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere contributi, ai soggetti ivi individuati, per la realizzazione delle manifestazioni sportive, agonistiche e amatoriali, nel territorio del Friuli Venezia Giulia;

**Visto** il D.P.Reg. 24 ottobre 2016, n. 201, con il quale è stato emanato il "Regolamento recante i criteri e le modalità di attuazione degli interventi di cui agli artt. 11,12,13,14,16,18 e 20 della legge regionale 3 aprile 2003, n.8" e s.m.i., di seguito "Regolamento";

**Preso atto** che sono pervenute al Servizio sport entro il 30 novembre 2021, termine previsto all'articolo 4, comma 3 del Regolamento, n. 329 domande di contributo;

**Accertato** che delle 329 domande pervenute, 4 sono state ritirate su richiesta dei beneficiari stessi entro il 30 novembre 2021 e 24 risultano non ammissibili;

**Dato atto** che l'Ufficio competente ha accertato per le rimanenti 301 domande la sussistenza dei requisiti di ammissibilità delle manifestazioni sportive oggetto delle stesse;

**Evidenziato** che, ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento, ai fini della formulazione della graduatoria di merito delle manifestazioni sportive risultate ammissibili a contributo, sulla base dei criteri di cui all'articolo 6, comma 1, del Regolamento è prevista l'acquisizione del parere della Commissione, di cui fanno parte esperti in materia di sport aventi conoscenza dell'attività sportiva nel territorio regionale e delle specifiche discipline sportive praticate;

**Richiamato** il proprio decreto n. 723/CULT di data 14 marzo 2022, con il quale si è provveduto, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del Regolamento, a nominare la Commissione sopra citata;

**Dato atto** che la Commissione si è riunita nei giorni 12 e 13 aprile 2022 per valutare ed esprimere il proprio parere sulle iniziative risultate ammissibili a contributo, così come previsto dall'articolo 7 del Regolamento;

**Acquisiti** agli atti i verbali n. 1 e 2 della Commissione che ha fornito il proprio parere su ciascuna manifestazione sportiva così come risultante dal punteggio riportato nella tabella allegata al verbale n. 2, di cui la stessa costituisce parte integrante;

**Richiamato** l'articolo 7 della legge regionale 6 novembre 2018, n. 25, ed in particolare i commi 10 e 11: "Nelle more della revisione della normativa di settore, per le finalità previste dall' articolo 11 della legge

regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), il Servizio competente in materia di sport concede i contributi ivi previsti nell'ambito di specifiche graduatorie approvate dal Servizio medesimo e formate sulla base di categorie di beneficiari, per valorizzare l'attività delle associazioni e delle società sportive delle discipline sportive associate e delle articolazioni territoriali sovracomunali degli enti di promozione sportiva, garantendo il massimo utilizzo delle risorse assegnate.

Con deliberazione della Giunta regionale in sede di variazione del bilancio finanziario di gestione è definita la programmazione dell'utilizzo delle risorse stanziata annualmente a favore delle manifestazioni di cui all'articolo 11 della legge regionale 8/2003 e la loro riprogrammazione, in relazione alle diverse graduatorie previste dal comma 10."

**Vista** la deliberazione della Giunta regionale n. 555 del 22 aprile 2022 con la quale, in applicazione a quanto disposto dall'articolo 7, comma 11 della legge regionale 25/2018 è stata approvata la ripartizione dei fondi stanziati per l'annualità 2022, pari a complessivi euro 2.432.024,59 come di seguito descritto:

- euro 168.296,10 per il finanziamento delle manifestazioni organizzate da associazioni e società sportive delle discipline sportive associate e delle articolazioni territoriali sovracomunali degli enti di promozione sportiva;

- euro 2.263.728,49 per il finanziamento delle manifestazioni organizzate dagli altri soggetti previsti dall'articolo 11 della L.R. 8/2003;

**Richiamato** altresì l'articolo 8, comma 1, del Regolamento che stabilisce:

*"La misura massima del contributo corrispondente al punteggio massimo, calcolato in base ai criteri di cui all'articolo 6, è stabilita annualmente con decreto del Direttore centrale competente sulla base delle risorse finanziarie disponibili, in misura non superiore a euro 50.000,00. La misura del contributo è determinata, in ordine decrescente rispetto alla misura massima stabilita, riducendo tale misura della percentuale massima del 7 per cento per ogni punto in meno assegnato; tale percentuale è stabilita annualmente con Decreto del Direttore centrale";*

**Ritenuto**, per quanto sopra, avuto riguardo alla disponibilità complessiva delle risorse finanziarie stanziata per l'anno 2022, a valere sui competenti capp./s 6084 e 6085, destinati all'attuazione delle finalità dell'articolo 11 della legge regionale 8/2003 e avuto riguardo, altresì, alle numerose domande pervenute di stabilire in euro 43.000,00 la misura massima contributiva da assegnare al punteggio massimo previsto (30), e individuare la percentuale di riduzione per ogni punto in meno assegnato così come di seguito riportato:

- 5,50 per cento per le manifestazioni organizzate da associazioni e società sportive delle discipline sportive associate e delle articolazioni territoriali sovracomunali degli enti di promozione sportiva;

- 6,68 per cento per le manifestazioni organizzate dagli altri soggetti previsti dall'articolo 11 della L.R. 8/2003;

**Ritenuto**, quindi, di determinare l'entità degli interventi contributivi con le modalità sopra indicate ed in coerenza con il punteggio derivante dal parere della Commissione di cui all'articolo 7 del Regolamento, espresso nella tabella allegata al verbale n. 2 della riunione del 13 aprile 2022;

**Evidenziato** che la misura dei singoli importi contributivi non può essere superiore al 100 per cento della spesa ammissibile, né all'importo del contributo richiesto, al fine di non superare il reale fabbisogno, così come stabilito all'articolo 8, comma 2, del Regolamento;

**Ritenuto**, per quanto sopra espresso, di approvare i seguenti documenti quali parti integranti del presente decreto:

- allegato 1) graduatoria, secondo l'ordine decrescente del punteggio, delle manifestazioni organizzate da associazioni e società sportive delle discipline sportive associate e delle articolazioni territoriali sovracomunali degli enti di promozione sportiva da finanziare, nonché delle manifestazioni sportive ammissibili a contributo ma non finanziabili per carenza di risorse;

- allegato 2) graduatoria, secondo l'ordine decrescente del punteggio, per il finanziamento delle manifestazioni organizzate dagli altri soggetti previsti dall'articolo 11 della L.R. 8/2003 da finanziare, nonché delle manifestazioni sportive ammissibili a contributo ma non finanziabili per carenza di risorse;

- allegato 3) elenco delle manifestazioni sportive non ammissibili a contributo con l'indicazione delle disposizioni normative di riferimento;

**Viste:**

- la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
- la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale" e successive modifiche e integrazioni);
- la legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 (Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa);
- la legge regionale 29 dicembre 2021, n. 23 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2022-2024);
- la legge regionale 29 dicembre 2021 n. 24 (Legge di stabilità 2022);
- la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 25 (Bilancio di previsione per gli anni 2022-2024);

**Richiamate:**

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 2045 di data 30 dicembre 2021 con la quale è stato approvato il Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione per gli anni 2022-2024 ai sensi dell'articolo 39, comma 10 del D.Lgs n. 118/2011;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 2046 di data 30 dicembre 2021 con la quale è stato approvato il Bilancio finanziario gestionale 2022 ai sensi della LR 26/2015, articolo 5 e del D.Lgs n. 118/2011, articolo 39, comma 10;

**Visto** il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, emanato con il D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare gli articoli 19 e 21 concernenti le competenze dei Direttori Centrali e dei Direttori di Servizio;

**DECRETA**

**1.** Per quanto espresso nelle premesse, ai sensi dell'articolo 11, della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8, sono approvati quali parti integranti del presente decreto:

- allegato 1) graduatoria, secondo l'ordine decrescente del punteggio, delle manifestazioni organizzate da associazioni e società sportive delle discipline sportive associate e delle articolazioni territoriali sovracomunali degli enti di promozione sportiva con l'evidenza di quelle che beneficiano dei contributi, fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili, pari a complessivi euro 168.296,10, nonché delle manifestazioni sportive ammissibili a contributo ma non finanziabili per carenza di risorse;
- allegato 2) graduatoria, secondo l'ordine decrescente del punteggio, per il finanziamento delle manifestazioni organizzate dagli altri soggetti previsti dall'articolo 11 della L.R. 8/2003 con l'evidenza di quelle che beneficiano dei contributi, fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili, pari a complessivi euro 2.263.728,49, nonché delle manifestazioni sportive ammissibili a contributo ma non finanziabili per carenza di risorse;
- allegato 3) elenco delle manifestazioni sportive non ammissibili a contributo con l'indicazione delle disposizioni normative di riferimento.

**2.** Qualora nel corso dell'anno 2022 si rendessero disponibili ulteriori risorse finanziarie per l'assegnazione dei contributi di cui all'articolo 11, della legge regionale 8/2003, si provvederà allo scorrimento delle graduatorie come esposte nel testo di cui ai citati allegati 1) e 2) del presente provvedimento, con decreto del Direttore centrale competente.

**3.** Il Direttore del Servizio sport provvede, ai sensi dell'articolo 8, commi 4 e 5 del Regolamento ex D.P.Reg. 201/2016, all'impegno della spesa e alla contestuale liquidazione dei contributi.

**4.** Il presente decreto, comprensivo degli allegati, è pubblicato sul sito istituzionale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

IL DIRETTORE CENTRALE  
dott. Anna Del Bianco  
(Atto firmato digitalmente)